



N. 40

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO **Provincia di Piacenza**

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE **SEDUTA PUBBLICA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

*L'anno **DUEMILAquattordici**, questo giorno **30** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà*

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:


1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BELFORTI	MAURIZIO
6	BOSELLI	UMBERTO
7	BERSANI	GIUSEPPE
8	SALOTTI	FABIO
9	SIROSI	ROMINA
10	RIZZI	SARA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	BACCANTI	BERNARDO
3	CAROTTI	FILIPPO

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

**OGGETTO: I.U.C – IMPOSTA UNICA COMUNALE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

- **Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 , ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC -, con decorrenza dal 1 Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da tre differenti tributi:

- 1) IMU - imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) TASI - tributo servizi indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3) TARI - tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO di distinguere in tre separati regolamenti le differenti componenti della IUC:

- Regolamento TARI

- Regolamento IMU
- Regolamento TASI

ciò al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali, dando atto che in questa seduta si approva il regolamento IMU;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale stabilisce comunque che ***“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”***;
- l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 1/ Gennaio 2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;
- le norme contenute nell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 e nell'articolo 1, commi dal 707 al 728 della Legge n. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D”;

VISTO l'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO altresì l'art. 2 del Decreto Legge n. 102/2013, il quale stabilisce, con decorrenza 1° Gennaio 2014, l'esenzione dal tributo con obbligo dichiarativo, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che stabiliscono l'esclusione dall'IMU per i seguenti immobili:

- abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili iscritti o ascrivibili al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richiesti le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

EVIDENZIATO che sono previste dalla stessa Legge di stabilità, nuove modalità di presentazione della dichiarazione e dei versamenti IMU per gli Enti non Commerciali;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 Maggio 2014;

RICHIAMATO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.06.2012. Ritenuto superato e non più attuale, si intende con il presente atto sostituirlo integralmente in applicazione della nuova normativa IUC – IMU;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e s.m.i., secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Città, in data 10 Luglio ha spostato al 30 Settembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento allegato al presente atto, si rinvia alle norme legislative sull'imposta unica comunale – IMU -, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC - IMU predisposta dal Ufficio Tributi comunale, che allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato parere tecnico e contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- contrari n. 3 - Salotti – Siroso – Rizzi –

DELIBERA

1. **di richiamare** integralmente, quanto espresso nel preambolo del presente atto, che si considera parte del presente dispositivo;

2. **di approvare** la bozza di Regolamento comunale per l'applicazione imposta municipale propria denominata IUC - “IMU”, che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **di stabilire** che il precedente Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.06.2012, si ritiene abrogato dalla data di approvazione del presente atto;

3. **di incaricare** il responsabile dell'Ufficio tributi all'inserimento informatico della presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le indicazioni fornite dal MEF, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. **di dare** opportuna conoscenza dell'avvenuta approvazione del nuovo Regolamento IUC - IMU, effettuando la pubblicazione dello stesso, sul sito web istituzionale del Comune di Castell'Arquato;

5. **di prendere atto** che il Regolamento IUC – IMU, approvato con la presente deliberazione di Consiglio comunale entra in vigore ed esplica gli effetti sui propri dal **1° Gennaio 2014**;

6. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **con** separata e successiva votazione,
- **CON VOTI** espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8
contrari n. 3 - Salotti – Siroso – Rizzi –

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articoli TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto attivo

TITOLO 2 – DISCIPLINA IMU

Art. 4 Abrogazione

Art. 5 Esclusione dal tributo

Art. 6 Definizione di fabbricato, area fabbricabile ecc.

Art. 7 Soggetti passivi

Art. 8 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 9 Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 10 Riduzione per i fabbricati di interesse storico art.

Art. 11 Riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili inab

Art. 12 Riduzione per i terreni agricoli

Art. 13 Terreni adibiti ad attività di cava

Art. 14 Aliquote e detrazioni

Art. 15 Detrazione per l'abitazione principale

Art. 16 Fattispecie equiparate all'abitazione principale

Art. 17 Esclusioni

Art. 18 Quota statale del tributo

- Art. 19 Versamenti*
- Art. 20 Dichiarazione*
- Art. 21 Rimborsi*
- Art. 22 Compensazione*
- Art. 23 Il Funzionario responsabile*
- Art. 24 Verifiche ed accertamenti*
- Art. 25 Sanzioni ed interessi*
- Art. 26 Accertamento con adesione*
- Art. 27 Riscossione coattiva*
- Art. 28 Importi minimi*
- Art. 29 Trattamento dei dati personali*
- Art. 30 Norma di rinvio*
- Art. 31 Entrata in vigore*

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale – **IUC**, IMU - nel Comune di Castell'Arquato di cui l'art. 1, commi 703 e seguenti, della Legge n. 147/13 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge comunitaria e nazionale vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo è il Comune di Castell'Arquato per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO II

DISCIPLINA IMU

ARTICOLO 4 ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento sostituisce interamente il Regolamento per la disciplina IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.06.2012.

ARTICOLO 5 ESCLUSIONE DAL TRIBUTO

1. L'imposta municipale propria è esclusa, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1 Gennaio 2014, non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di

polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) agli immobili del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/00;

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

g) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLA E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n. 504/92, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento

materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

4. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 504/92, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

5. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

6. Ai sensi dell'art. 36 comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

7. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo n. 504/92, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

8. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

9. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

10. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni.
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passi-

vo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ARTICOLO 8

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge n. 662/96, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/92.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato

del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662/96, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 pari a 75.

ARTICOLO 9

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi/entrate, con propria deliberazione la Giunta Comunale può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ARTICOLO 10

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E/O ARTISTICO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. per i fabbricati di interesse storico e/o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004;

ARTICOLO 11

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/ INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, com-

ma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/01 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica (rischio di crolli) o alla salute delle persone (assenza assoluta di impianti idrico - sanitari).

4. Non sono considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 6, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 6, lettera b).

8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata con apposito modello ministeriale al Comune.

ARTICOLO 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/04, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ARTICOLO 13

TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' DI CAVA

1. Lo sfruttamento dei terreni adibiti ad attività estrattiva, in quando riconducibili ad attività esclusivamente industriale (art. 18 R.D. n. 1572/1931) non è rapportabile alla qualifica di terreno agricolo.

2. Il terreno destinato all'attività estrattiva, in base all'art. 2 del Decreto delle Finanze n. 28/1998, diventa un'unità immobiliare che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

3. L'ufficio tributi/entrate, in base alla Legge n. 311/2004, art. 1 comma 336, constatata la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali o ai concessionari degli immobili interessati, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 701/1994.

ARTICOLO 14

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge n. 228/2012, come modificati dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. Le stesse sono determinate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del

Decreto Legislativo n. 446/97, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. In mancanza di approvazione delle aliquote e delle detrazioni annuali del tributo, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/00, per necessità di ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06.

4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo, deve essere trasmessa al sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Federalismo Fiscale per la successiva pubblicazione, di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge n. 360/98, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/11.

5. In caso di mancata pubblicazione entro il termine stabilito per legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ARTICOLO 15

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione di cui al comma 1, si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/77. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/11.

ARTICOLO 16

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con successivo atto deliberativo il comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Con successivo atto deliberativo il comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una

sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

3. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ARTICOLO 17 ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 504/92.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta come stabilito dal comma 708 della Legge n. 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 557/93 convertito dalla Legge n. 133/94.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 102/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/13 e per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ARTICOLO 18 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/11.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso, ai sensi della Legge n. 147/2013, si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

5. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 19 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 Giugno, mediante utilizzo del Modello F. 24 o del bollettino postale centralizzato approvato con D.M. 23/11/2012.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 e sul sito web istituzionale del Comune.

5. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un parente o di un convivente entro il secondo grado.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F. 24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997 e dalla Legge n. 147/2013 comma 721 in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 Giugno e del 16 Dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 Giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 Gennaio 2014.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5 (cinque).

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F. 24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ARTICOLO 20 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta unica comunale in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ARTICOLO 22 COMPENSAZIONE

1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per il medesimo tributo.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

ARTICOLO 23 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ARTICOLO 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. In caso di mancata collaborazione del Contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- di accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.

7. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sono considerati definitivi e sono validi per le annualità successive.

ARTICOLO 25 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta IUC - IMU risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la

sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 e del successivo art. 1 della legge n. 147/2013.

2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale.

ARTICOLO 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/97 si applica all'imposta unica comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal

vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ARTICOLO 27 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

ARTICOLO 28 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 30
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta unica comunale – IUC- ed imposta municipale propria –IMU-, nonché alle altre norme comunitarie, nazionali e regolamentari in materia.

ARTICOLO 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno validità ed efficacia con decorrenza 1° Gennaio 2014.

OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to DOTT AMPOLLINI MASSIMO

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale
n. 40 del 30 .7.2014**

**IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...5 8 14..... e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**p. IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni – assente -
Il Responsabile Finanziario
Massimo Ampollini**
